



Giulio Maggioni
Localita' S.Giorgio 6
23865 OlivetoLario(LC)
tel.3483051722
email:
giulio.maggioni@tin.it

Fabrizio Pina
Via Valsecchi 22
22033 Asso (CO)
tel.3397468633
email:
fabripina@tiscali.it

Web: www.orizzontiverticali.eu mail: info@orizzontiverticali.eu

Oggetto: corso lavoratori in fune

Le guide alpine con specializzazione sono soggetti formatori nell'ambito dell'insegnamento dei sistemi di accesso, posizionamento con funi riconosciuti dall'accordo Stato, Regioni e Province autonome n° 2429 del 26 gennaio 2006 attuativo dell'allora Dlg 235/2003 trasferito ora nel Dlg 81/2008.

Ricordiamo che la formazione per addetti e preposti ai sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi è regolamentata ai sensi dell'art. 116 e all.XXI ed ha una durata di 32 ore (adetto) + 8ore (preposto)

La formazione per l'utilizzo dei DPI di terza categoria e dei sistemi di protezione contro le cadute dall'alto è regolamentata ai sensi dell'art.77 comma 4, lettera h e comma 5 lettera A e disciplinato dall'art. 115. La formazione deve essere "adeguata e specifica" per l'utilizzo del DPI adottato.

Siamo pertanto in base alle nostre competenze in grado di assolvere ad entrambe le richieste. Gli attestati verranno rilasciati da un soggetto formatore accreditato in base alla Conferenza Stato Regioni.

PROGRAMMA DETTAGLIATO CORSO FUNI

PREMESSA

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 " Testo Unico Sicurezza Lavoro" riprende nella sua totalità ciò che è sancito dal Dlg. 235 dell'8 luglio 2003 "Attuazione della direttiva 2001/45/Ce relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori". Introduce modifiche alla legge 626/94 (soprattutto in merito agli obblighi del datore di lavoro) e l'obbligo della formazione per gli operatori che impiegano **sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi**.

L'art. 116 del decreto legislativo n° 81 del 2008 chiarisce gli obblighi dei datori di lavoro nell'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi. Al comma 2 specifica che il datore di lavoro fornisce una formazione adeguata e mirata ai lavoratori, al comma 3 specifica che la formazione deve avere carattere teorico e pratico e deve riguardare una serie di argomenti specifici. L'individuazione dei soggetti formatori è sancito del comma 4 rimandando all'accordo Stato, Regioni e Province autonome del 26 gennaio 2006.

I lavoratori che utilizzano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi devono frequentare i corsi rispondenti ai requisiti minimi del Prov. 2429 in merito alla formazione, ai contenuti del corso, al monte ore ed alla verifica dell'apprendimento

PROGRAMMA DEI CORSI

Di seguito viene riportato il programma del Corso secondo le linee ed i requisiti minimi contenuti nel Prov. 26 gennaio 2006, n. 2429.

Aspetti organizzativi del corso di formazione

- 1) Individuazione del responsabile del progetto formativo;
- 2) Tenuta del registro di presenza dei "formandi" da parte dell'Ente certificatore
- 3) Numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 20 unità. Per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non può essere superiore al rapporto di 1 a 4 (almeno 1 docente ogni 4 allievi); nel caso di presenza di 9 allievi il rapporto istruttore /allievi sarà di 1 a 3.
- 4) Assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo;

Articolazione del percorso formativo

Il percorso formativo è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività che richiedono l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. Il percorso formativo è strutturato in *moduli*:

Modulo base/ teorico

propedeutico alla frequenza ai successivi moduli specifici, che da solo non abilita all'esecuzione dell'attività lavorativa. I partecipanti devono conseguire l'idoneità alla prosecuzione del corso, mediante *test* di accertamento delle conoscenze acquisite. Il modulo base ha una durata di 12 ore.

Modulo specifico/ pratico

fornisce le conoscenze tecniche per operare negli specifici settori lavorativi.

Il provv. 26 gennaio 2006, n. 2429 definisce due ambiti lavorativi:

- modulo A – per lavoro in sospensione siti naturali e/o artificiali
- modulo B - per lavoro in sospensione su alberi.

Ogni modulo A e B ha la durata di 20 ore.

Il lavoratore può scegliere di seguire uno dei due indirizzi, o entrambi con abbuono per il secondo corso del modulo base/teorico già sostenuto per il corso precedente.

Metodologia didattica

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento verranno privilegiate le metodologie "attive", che comportano la centralità dell'allievo nel percorso di apprendimento. A tal fine verrà:

- 1) Garantito un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
- 2) Favorite metodologie di apprendimento basate sul *problem solving*, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
- 3) Previste dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte del discente della pratica in cantiere.

Inoltre, data la specificità della formazione, le prove pratiche e gli addestramenti saranno effettuati in siti ove possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica tipologia di corso.

Al termine del modulo base comune si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il successo nella prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella specifico-pratica. Il mancato superamento della prova, per contro, comporta la ripetizione del modulo.

Al termine del modulo specifico (A e/o B) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di tecniche operative sui temi del modulo specifico frequentato. La prova si intende superata se le operazioni vengono eseguite correttamente. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo specifico pratico.

L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.

L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione composta da docenti interni presieduta dal Direttore dell'ente certificatore ESPE di Lecco che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale (idoneo – non idoneo).

Modulo specifico per preposto

Ogni squadra di lavoro formata da addetti deve comprendere anche un preposto con funzione di sorveglianza dei lavori, programmazione, controllo e coordinamento dei lavori.

Solo i lavoratori che abbiano frequentato i corsi per operatori possono avere accesso al modulo specifico di formazione per preposti.

Il corso ha una durata di 8 ore.

Modulo di aggiornamento

I datori di lavoro dovranno provvedere a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico, un corso di aggiornamento ogni cinque anni. L'aggiornamento ha durata minima di 8 ore di cui almeno 4 ore di contenuti tecnico pratici.

Costi

Addetti modulo A o B (12 + 20 ore)	euro	750 + iva 20%
Addetto modulo A se già certificato modulo B (20 ore)	euro	500 + iva 20%
Addetto modulo B se già certificato modulo A (20 ore)	euro	500 + iva 20%
Corso per preposto (8 ore)	euro	250 + iva 20%
Moduli di aggiornamento (8 ore)	euro	200 + iva 20%

Riferimenti normativi

- **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81** – Testo unico sicurezza lavoro

- **D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626** - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e s.m.i.

- **Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235**. Attuazione della Direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

- **Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475** - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai Dispositivi di Protezione Individuale.

- **Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494** - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

- **Linea Guida per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi**

Pubblicata da : Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Dipartimento per le Politiche del Lavoro e dell'Occupazione e Tutela dei Lavoratori.

Gli attestati verranno rilasciati da un soggetto formatore accreditato
in base alla Conferenza Stato Regioni